



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro



in persona del Giudice, **dott. Giuseppe GROSSO**

all'udienza del **7 novembre 2017**, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al **n. 744** del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno **2015**, vertente

TRA

, residente in , (C.F.);

rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Picchi, ed elettivamente domiciliato presso il suo in Grosseto Viale Ombrone n. 44, giusta delega a margine del ricorso introduttivo.

RICORRENTE

E

ENTE TERRE REGIONALI TOSCANA, C.F. 00316400530, in persona del direttore pro-tempore Claudio Del Re, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Venni dell'Avvocatura della Regione Toscana, ed elettivamente domiciliato in Grosseto Via Tirso n. 30, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Maria Lecci.

CONVENUTO

OGGETTO: pagamento spettanze retributive.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Ricorrente: *"Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui al ricorso:*

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a beneficiare degli incrementi retributivi previsti, negli anni 2013, 2014 e 2015, dalla contrattazione collettiva nazionale e provinciale per gli operai agricoli di analoga qualifica e livello di inquadramento, e, per l'effetto, condannare l'Ente Terre Regionali Toscana, in persona del legale rappresentante



pro tempore, a liquidare la somma maturata alla data di deposito del ricorso, pari ad € 957,31, o quella diversa che sarà ritenuta di giustizia all'esito della causa, oltre alle ulteriori differenze retributive maturande, con regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale, ai sensi dell'art.23 l. 4 aprile 1952 n.218, e con interessi e rivalutazione monetaria dal di dei singoli ratei stipendiali.

Con vittoria di spese e compensi professionali".

Convenuto: *“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale di Grosseto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettare la domanda ex adverso proposta in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, sia nell’an che nel quantum, con vittoria di spese e compensi professionali.”*

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 15 settembre 2015 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente a tempo indeterminato dell'Ente Terre Regionali Toscana con la qualifica di operaio agricolo specializzato, lamentava l'illegittimità del congelamento degli incrementi retributivi previsti dal contratto collettivo applicato (ovvero quello degli operai agricoli e florovivaisti) per effetto dell'assoggettamento (a suo dire illegittimo) operato da parte datoriale alle previsioni restrittive in tema di finanza pubblica di cui all'art. 9, co. 17, del D.L. 78 del 31 maggio 2010. In ragione di tale previsione normativa, infatti, non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il ricorrente invocava l'impossibilità di assoggettare il personale dell'Ente Terre Regionali Toscana a tali limitazioni non trattandosi di dipendenti pubblici di cui all'art. 2 del D.L.vo cit.

Concludeva pertanto come sopra trascritto.

2. Si costituiva l'Ente Terre Regionali Toscana rappresentando che esso si configura come un'agenzia regionale ovvero come un ente



dipendente della regione toscana ai sensi dell'art. 50 dello Statuto e che, in considerazione di ciò, non può essere revocato in dubbio che rientri tra le amministrazioni di cui al co. 2 dell'art. 1 della D.l.vo cit. Per l'effetto, non potrebbe parimenti revocarsi in dubbio che la normativa di contenimento della spesa pubblica vada applicata anche al personale del detto ente. A conforto della propria posizione, la resistente richiama anche i pareri espressi dalla Ragioneria Generale dello Stato in atti depositati.

Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.

3. All'odierna udienza, previo deposito di note autorizzate, la causa è stata discussa e decisa mediante sentenza di cui è stata data integrale lettura.

4. Il ricorso è infondato.
5. E' pacifico che l'Ente Terre Regionali Toscana nasce a seguito di trasformazione, con la L.R. 27 dicembre 2012 n. 80, dell'ente azienda regionale agricola Alberese ed è un ente dipendente della Regione Toscana ai sensi dell'art. 50 del relativo statuto. E' parimenti pacifico che al personale dipendente si applica (*rectius*, continui ad applicarsi) il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'agricoltura per espressa previsione della stessa L.R. istitutiva.
6. Non coglie tuttavia nel segno la tesi di parte ricorrente che vorrebbe sottrarre i dipendenti dell'Ente alla disciplina di cui all'art. 9 cit. in tema di finanza pubblica in forza della previsione da ultimo segnalata e della considerazione che l'ente convenuto non rientra tra quelli compresi nell'elenco predisposto dall'Istat (cfr. anche pag. 2 delle note autorizzate di parte ricorrente).

6.1 La natura pubblica dei dipendenti dell'Ente Terre Regionali Toscane non può essere revocata in dubbio come del resto quella degli altri dipendenti dello



stesso ente, anche qualora non già in servizio presso l'azienda regionale agricola Alberese e appartenenti ad altri ruoli (personale tecnico e amministrativo) cui si applicano contratti collettivi del comparto pubblico. Come tali, essi sono soggetti al blocco degli aumenti contrattuali per i dipendenti pubblici per in forza del citato art. 9, norma riferibile a tutti i lavoratori alle dipendenze di una pubblica amministrazione. Del resto apparirebbe ingiustificato e anomalo – come rilevato in fattispecie analoga relativa all'ambito applicativo dell'art. 9 cit. dalla Corte dei Conti, sez. reg. Abruzzo nella del. 10/12 del 19/20 marzo 2012) – sottrarre una categoria di dipendenti all'applicazione dei vincoli di finanza pubblica in ragione della mera circostanza che il CCNL di riferimento non appartiene al comparto pubblico, ma sia (tuttora) regolato da un CCNL di natura privata, sottoscritto da soggetti negoziali diversi, in ragione della riconosciuta peculiarità del ruolo di operai agricoli svolto nello specifico dai ricorrenti per l'Ente convenuto. Tale considerazione non può portare all'esclusione dall'applicazione di una normativa – qual è quella dettata dall'art. 9 cit. - che, in quanto norma di coordinamento della finanza pubblica, colpisce indistintamente tutto il pubblico impiego.

6.2 In proposito, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 139 del 4 giugno 2012, nell'esaminare le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune regioni, sia a statuto ordinario che speciale, sull'intero impianto dell'art. 6 che prescrive una serie di misure di riduzione della spesa corrente, nel dichiarare infondate le questioni sollevate, ha affermato che: *“Il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti”* (da ultimo, sentenza n. 182 del 2011).

Del resto la stessa Corte Costituzionale con la sentenza 178/15 ha riconosciuto che le misure varate dal d.l. n. 78 del 2010 rispondono *“all'esigenza di governare una voce rilevante della spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l'incremento delle retribuzioni del settore*



privato. Sono dunque da disattendere le censure di violazione degli artt. 36, primo comma, e 39, primo comma, Cost., in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non e', nel quadro ora delineato, ne' irragionevole ne' sproporzionato". Nè rileva, rispetto al passato, che la stessa Corte ha dichiarato la sopravvenuta illegittimità costituzionale della norma (con efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) in quanto motivata unicamente in ragione del carattere ormai sistematico assunto (per effetto dalle normative succedutesi a partire dal 2010) dalla sospensione delle procedure di contrattazione economica ormai sconfinato – scrive la Corte - *"in un bilanciamento irragionevole tra libertà' sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già' vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.)"*. Nulla prevede invece la citata sentenza, originata da decisioni di rimessione sollevate in tema di contrattazione collettiva pubblica, sui profili relativi alla natura pubblica o no di dipendenti quali quelli dell'ente resistente e sull'applicabilità (per il passato) nei loro confronti della normativa dettata dal D.L. 78/20.

7. Né è decisiva, ai fini dell'accoglimento della tesi contraria, la circostanza della mancata inclusione dell'ente resistente nell'elenco redatto dall'Istat ai sensi dell'art. 1 della L. 196/09. Sulla natura meramente ricognitiva di tale inclusione si è più volte espressa non solo la giurisprudenza contabile citata da parte convenuta, ma anche le Sez. Un. civ. con la recente sentenza 12496/17, precedenti conformi che qui devono intendersi come riportati ai sensi dell'art. 118 disp. att cpc.

8. La controversa tematica e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali recenti consigliano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Grosseto, 7 novembre 2017

Il Giudice

dr. Giuseppe Grosso

